



ZENO POGGI CONSULENZE

**Il trasporto delle merci su strada, via mare e via aerea:
corretta compilazione dei documenti e gestione delle prove
di avvenuta cessione intracomunitaria ed all'esportazione.**

**Focus: precauzioni e rischi nell'utilizzo della resa EXW –
Franco fabbrica**





ZENO POGGI CONSULENZE

TRASPORTO SU STRADA: LA LETTERA DI VETTURA CMR

Il contratto di trasporto stradale internazionale, la sua esecuzione e la responsabilità del vettore trovano la loro disciplina nella "Convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada" (C.M.R.) firmata a Ginevra il 19/5/1956 e resa esecutiva in Italia con legge del 6/12/1960 n. 1621. La Convenzione è poi stata modificata da un protocollo approvato a Ginevra il 5/7/1976 reso esecutivo in Italia con legge 27/4/1982 n. 242.



ZENO POGGI CONSULENZE

TRASPORTO SU STRADA: LA LETTERA DI VETTURA CMR

La Convenzione prevede al capitolo III, art. 4: "Il contratto di trasporto è regolato dalla lettera di vettura. La mancanza, l'irregolarità o la perdita della lettera di vettura non pregiudicano né l'esistenza né la validità del contratto di trasporto, che rimane sottoposto alle disposizioni della presente Convenzione."

Ciò significa che la lettera di vettura costituisce un **elemento di prova** (specialmente per l'accertamento di eventuali responsabilità e la presenza di clausole particolari), ma la dimostrazione dell'esistenza del contratto di trasporto può essere fornita con qualsiasi altro mezzo. La lettera di vettura è il documento che fa fede, sino a prova contraria, delle condizioni del contratto di trasporto e della presa in carico della merce da parte del vettore.

Non è titolo di disponibilità o di tradizione, ma soltanto e semplicemente titolo di legittimazione.

Tale **documento di viaggio non rappresentativo della merce** deve contenere, secondo la Convenzione CMR (capitolo III art. 6), le seguenti indicazioni:

1. luogo e data di compilazione
2. nome e indirizzo del mittente
3. nome e indirizzo del vettore
4. luogo e data di ricevimento della merce (che può essere presso il mittente, il vettore o un terzo) nonché il luogo previsto per la riconsegna
5. nome e indirizzo del destinatario
6. denominazione della natura della merce e genere di imballaggio (per le merci pericolose la denominazione a queste generalmente riconosciuta)
7. numero dei colli ed eventuali contrassegni particolari
8. peso lordo o quantità, altrimenti espressa, della merce
9. spese connesse all'esecuzione del contratto di trasporto (come: prezzo di trasporto, spese accessorie ed eventuali imposte doganali)
10. istruzioni per eventuali formalità doganali
11. indicazione che, nonostante qualsiasi clausola in senso contrario, il trasporto è disciplinato dalla Convenzione C.M.R.



ZENO POGGI CONSULENZE

TRASPORTO SU STRADA: LA LETTERA DI VETTURA CMR

Ci sono poi una serie di **indicazioni di tipo facoltativo** o da apporre se vi ricorresse il caso, quali:

- a) divieto di trasbordo
- b) spese che il mittente prende a suo carico
- c) importo dell'ammontare da riscuotere alla riconsegna della merce
- d) valore dichiarato della merce e somma che rappresenta l'interesse speciale alla riconsegna (interesse che il mittente attribuisce ad una sollecita e tempestiva consegna delle merci a destinazione). Comporta il pagamento di una commissione e fa aumentare il plafond di indennizzo dovuto dal vettore senza però modificare i suoi principi di responsabilità
- e) istruzioni al vettore per quanto attiene all'assicurazione della merce
- f) termine stabilito entro il quale il trasporto deve essere eseguito
- g) elenco dei documenti consegnati al vettore.



ZENO POGGI CONSULENZE

TRASPORTO SU STRADA: LA LETTERA DI VETTURA CMR

Il mittente è responsabile nei confronti del vettore dei danni alle persone, al materiale o ad altre merci ed anche delle spese causate dall'imperfezione dell'imballaggio (salvo il caso in cui essendo tale imperfezione evidente o nota al vettore al momento del ricevimento della merce, questi non abbia iscritto le sue riserve sul documento), come pure da un difettoso od inadeguato fissaggio delle merci sul veicolo (se effettuato, come la carica, a cura del mittente stesso).

La CMR prevede che il mittente può **sospendere il trasporto o farlo effettuare verso altra località o verso un destinatario diverso da quello precedentemente indicato** sulla lettera di vettura. Tale diritto si estingue (art. 12 punto 2 della Convenzione) quando il secondo esemplare della lettera di vettura è consegnato al destinatario o quando, arrivata la merce a destinazione nel luogo previsto per la riconsegna, il destinatario chiede il rilascio di detto esemplare.



ZENO POGGI CONSULENZE

1 Exemple de l'expéditeur Copy for sender		N 12568 LETTRE DE VOITURE INTERNATIONALE INTERNATIONAL CONSIGNMENT NOTE	
1 Expéditeur (nom, adresse, pays) Sender (name, address, country)		Ce transport est soumis, sous réserve de clauses contraires, à la Convention relative au Contrat de Transport International de marchandises par route (CMR). This carriage is subject, notwithstanding any clause to the contrary, to the Convention on the Contract for the International Carriage of goods by road (CMR).	
2 Destinataire (nom, adresse, pays) Consignee (name, address, country)		16 Transporteur (nom, adresse, pays) Carrier (name, address, country)	
3 Lieu prévu pour la livraison de la marchandise (nom, pays) Place of delivery of the goods (name, country)		17 Transporteur consécutif (nom, adresse, pays) Successive Carrier (name, address, country)	
4 Lieu et date de la prise en charge de la marchandise (nom, pays, date) Place and date of taking over of goods (name, country, date)		18 Réception et réexpédition du transporteur Carrier's receipt and re-shipment	
5 Documents annexes Documents attached			
6 Marque et numéro Mark and no. <input type="checkbox"/>	7 Nombre des colis Number of packages <input type="checkbox"/>	8 Mode d'emballage Method of packing <input type="checkbox"/>	9 Nature de la marchandise Nature of the goods <input type="checkbox"/>
10 Température Temperature <input type="checkbox"/>	11 Poids net Net weight <input type="checkbox"/>	12 Colonne de la voiture Trailer <input type="checkbox"/>	
13 Instructions de l'expéditeur Sender's instructions		19 Conditions particulières Special conditions	
14 Prescriptions d'affranchissement Instructions as to payment for carriage		20 A payer par le porteur To be paid by the carrier	
21 Coller et tamponner To be stamped and stamped		24 Marchandise reçue / Goods received	
22 Signature et tampon de l'expéditeur Signature and stamp of the sender		23 Signature et tampon du transporteur Signature and stamp of the carrier	
25 Réception de la marchandise Receipt of the goods		26 Réception de la marchandise Receipt of the goods	



ZENO POGGI CONSULENZE

REGIME DI NON IMPONIBILITÀ ESPORTAZIONI

N.I. art 8 1°c lett. A




Trasporto a cura del cedente nazionale



No termine perentorio

N.I. art 8 1°c lett. B



Trasporto a cura del cessionario estero



Termine di 90gg dalla consegna

In entrambi i casi

L'esportazione deve essere documentata

(c.d. prova dell'avvenuta esportazione)



ZENO POGGI CONSULENZE

N.B. TERRITORIALITÀ

ATTENZIONE: non si considerano effettuate nel territorio dello Stato:

- 1) le cessioni di beni NON esistenti nel territorio dello Stato;
- 2) le cessioni di beni che fisicamente si trovano sul territorio italiano ma in luoghi soggetti a vigilanza doganale (depositi franchi, zone franche e luoghi franchi);
- 3) le cessioni di beni non comunitari in transito (regime doganale) nel territorio italiano, provenienti da e dirette in altro paese



ULTERIORI DATI IN FATTURA

- Termine di resa
- Termine di pagamento e estremi bancari del venditore
- Dichiarazioni di origine
- Dichiarazioni di esonero (dual use, cites etc...)
- Valuta utilizzata
- Riferimento alla L/C



ZENO POGGI CONSULENZE

FATTURA PRO FORMA (LISTA VALORIZZATA)

- Invii di merce non costituenti cessione, ad esempio spedizione di campioni di modico valore, invii in conto visione/riparazione/lavorazione (in tale ultimo caso sarebbe preferibile produrre una lista valorizzata)
- Viene emessa per dare la possibilità alla dogana di partenza e alla dogana del paese di destinazione di procedere all'accertamento (compilazione dichiarazione e calcolo dei diritti doganali)
- Deve contenere tutti gli elementi previsti in una normale fattura commerciale
- Attenzione: il valore (ai soli fini doganali) riportato deve essere quello normalmente praticato per quel tipo di beni, non può essere indicato un valore simbolico



PACKING LIST

| ZENO POGGI CONSULENZE

Si tratta di un documento, contenente i dettagli della spedizione, necessario per espletare le formalità doganali nel paese di destinazione.

Il packing list fornisce inoltre allo spedizioniere informazioni utili per stimare i costi di trasporto permettendo la redazione di un piano di carico ottimale.

Contenuto usuale del documento:

- Riferimento alla fattura
- Peso lordo e peso netto totale
- Numero dei colli
- Contenuto dei colli
- Peso lordo e peso netto di ciascun collo
- Misure dei colli
- Marcatura e numerazione dei colli

N.B. A fini assicurativi è consigliabile inserire l'indicazione del valore di ciascun collo in modo da permettere di individuare e quantificare più agevolmente il danno in caso di sinistro.



ZENO POGGI CONSULENZE

PACKING LIST

PACKING LIST

SHIPPER

CONSIGNEE:

NOTIFY:

VESSEL:

P.O. NO.

MARKS

DATE:

INVOICE NO.

PKG NO. & TYPE	CONTENTS	NET WT. EACH	GROSS WT. EACH	TOTAL NET WEIGHT	TOTAL GROSS	DIMENSIONS Height X Width X Length	TOTAL CUBIC FEET

TOTAL GROSS WEIGHT: _____ NET WT: _____ CUBE: _____ NO. PCS: _____



LE 2 FASI DELL'ESPORTAZIONE

1

Dichiarazione doganale alla
dogana territorialmente
competente



2

Materiale uscita alla dogana
frontaliera



L'ESPORTATORE (ART. 788 DAC)


E' considerato esportatore "colui per conto del quale è fatta la dichiarazione di esportazione e che al momento della sua accettazione è proprietario o ha un diritto simile di disporre delle merci (gli incoterms sono un elemento essenziale di valutazione)".

Quando la proprietà o un diritto simile di disposizione delle merci appartenga ad una persona stabilita fuori della Comunità in applicazione del contratto a base dell'esportazione, si considera esportatore la parte contraente stabilita nella Comunità



ZENO POGGI CONSULENZE

SISTEMA INFORMATIZZATO OPERAZIONI DOGANALI DI EXPORT (POST LUG. 2007)





FLUSSO EXPORT

ZENO POGGI CONSULENZE

1. La dichiarazione di esportazione viene compilata dallo spedizioniere rappresentante dell'esportatore
2. L'ufficio di esportazione, un volta ricevuta la dichiarazione e verificato il canale di controllo, autorizza lo svincolo e rilascia il DAE completo di MRN
3. L'ufficio di esportazione invia all'ufficio di uscita i dati della dichiarazione di esportazione
4. Il veicolo con la merce e il DAE si reca all'ufficio di uscita
5. L'ufficio di Uscita riceve la merce e sorveglia l'uscita della stessa
6. La notifica dell'uscita della merce viene inviata dall'ufficio di uscita all'ufficio di esportazione
7. L'ufficio di esportazione registra nel database AIDA la conclusione dell'operazione di esportazione



ZENO POGGI CONSULENZE

COMPILAZIONE DELLA CASELLA 44

Codificazione dei documenti
a sostegno della
dichiarazione doganale



**Fattura (N380) o fattura
proforma (N395) o fattura sulla
cui base è dichiarato il valore in
dogana (N935)**

Documento DV1 (N934)

**Certificato EUR 1 (N954), FORM
A (N865), ATR (N018)**

**Autorizzazioni o certificati
richiesti per l'immissione in
libera pratica (CITES, Dual Use
ecc.): Y017, Y909, K014**



ZENO POGGI CONSULENZE

PROVA DELL'USCITA AI FINI IVA

La prova dell'uscita delle merci dal territorio comunitario rappresenta l'elemento decisivo ai fini dell'accertamento della non imponibilità delle cessioni all'esportazione.

Dal 1° luglio 2007 è entrato in funzione il sistema doganale ECS per il controllo informatizzato delle operazioni d'esportazione (prima fase del progetto AES – Sistema Automatizzato delle Esportazioni), attuato attraverso lo scambio di messaggi telematici fra la dogana d'esportazione e la dogana di uscita dal territorio comunitario.

La seconda fase – ECS fase 2 – è operativa dal 1° luglio 2009, unitamente alle nuove modalità di presentazione telematica delle dichiarazioni di d'esportazione.



PROVA DELL'USCITA AI FINI IVA

- È costituita dal messaggio **“risultati di uscita”** che l'ufficio di uscita invia all'ufficio di esportazione e **che viene registrato nella banca dati del sistema informativo doganale nazionale (AIDA)**
- Tale messaggio contiene l'informazione relativa all'uscita effettiva della merce – con o senza eventuali difformità – o di uscita respinta per non conformità alla normativa doganale;
- Equivale a tutti gli effetti alla prova costituita dal timbro apposto sul retro dell'esemplare 3 del DAU.



Sistema Delle Esportazioni Automatizzato - Microsoft Internet Explorer fornito da PC Professionale

File Modifica Visualizza Preferiti Strumenti ?

Indirizzo <http://www1.agenziadogane.it/ed/servizi/esportazione/inserisci.htm>

Google Cerca 6 bloccati Controllo Traduci Invia a Impostazioni

Home Agenzia Comunicare Servizi Modulistica Software Link Novita

AGENZIA DELLE DOGANE

MEF Italia.gov.it

ti trovi in: [Home](#) - [Servizi](#) - [Notifica di esportazione A.E.S.](#)

A.E.S. - Automated Export System

Notifica di esportazione del M.R.N. (Movement Reference Number).

I dati visualizzati sono ottenuti interrogando il sistema informativo nazionale delle dogane A.I.D.A. in tempo reale.

In un click

- [Ufficio Telematico di Relazioni con il Pubblico](#)
- [Assistenza on-line e Formazione a distanza](#)
- [AIDA](#)
- [F.A.L.S.T.A.F.F.](#)
- [Consigli per il viaggiatore](#)
- [Oltre Frontiera](#)
- [Documentazione tributaria](#)
- [Controllo online Partite IVA comunitarie](#)
- [Calendario contribuente](#)
- [Itinerario di Transito \(NCTS\)](#)
- [Notifica di esportazione \(AES\)](#)

Digitare l'MRN.

proceed

Internet



ZENO POGGI CONSULENZE

Sistema delle Esportazioni Automatizzato - visualizzazione - Microsoft Internet Explorer fornito da PC Professionale




File Modifica Visualizza Preferiti Strumenti ?

Indietro → → → → → Cerca Preferiti Multimedia

Indirizzo <http://www1.agenziadogane.it/ed/servizi/esportazione/export.htm?mrn=> Vai Collegamenti

Google G Cerca 6 bloccati ABC Controllo Traduci Invia a Impostazioni

Home Agenzia Comunicare Servizi Modulistica Software Link Novita

ti trovi in: [Home](#) - [Servizi](#) - [Notifica di esportazione A.E.S.](#)

A.E.S. - Automated Export System - visualizzazione

Notifica di esportazione del M.R.N. (Movement Reference Number).

MRN: 07ITQVG1T0008006E0

Ufficio di esportazione: **IT028100**

Ufficio di uscita effettivo: **IT055100 - LIVORNO CENTRALE**

Uscita conclusa in data: **04/07/2007**

indietro

<http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/ed/Modulistica/> Internet



ZENO POGGI CONSULENZE

MANCATA CHIUSURA MRN

90 gg



- Ufficio di export avvia la ricerca chiedendo data di uscita e dogana di uscita all'esportatore.
- Invia un messaggio con la richiesta di chiusura all'ufficio di uscita.
- Se entro 10gg non ottiene riscontro procede con la richiesta di prove alternative.

150 gg



La dichiarazione di esportazione viene invalidata.
L'operazione diventa imponibile.



ZENO POGGI CONSULENZE

OPERAZIONI DI ESPORTAZIONE EFFETTUATE INTERAMENTE IN ALTRI SM

- a) l'operazione non è gestita con il sistema comune ECS che, essendo un sistema comunitario, presuppone lo scambio di dati tra due dogane di due differenti Stati membri (dogana di esportazione che si trova nel Paese A e dogana di uscita che si trova nel Paese B);
- b) l'operazione è interamente gestita con la procedura nazionale utilizzata all'interno dello Stato in cui l'intera operazione è effettuata **non è nota** né all'Amministrazione doganale italiana
- c) gli eventuali MRN rilasciati non sono consultabili nel sistema informatico doganale nazionale AIDA
- d) le prove dell'uscita della merce che uno Stato decide di fornire ad operatori che effettuano **interamente** l'operazione di esportazione all'interno del proprio territorio
- e) deve essere, pertanto, cura dell'operatore italiano che effettua l'operazione presso altro Stato, acquisire l'informazione relativa al dato "prova di uscita della merce" e tenere agli atti tale prova.

Nota Agenzia Dogane 3028 21 luglio 2008



ZENO POGGI CONSULENZE

CHIARIMENTI CIRCOLARE 18/D

29/12/2010

- È confermato, ai sensi dell'articolo 161 del codice doganale comunitario, l'obbligo di presentare la dichiarazione doganale presso la dogana territorialmente competente rispetto alla sede dell'azienda (fatte salve le deroghe previste).
- Viene attenuata tale disposizione a livello procedurale dando la possibilità agli operatori di presentare la dichiarazione doganale in qualsiasi ufficio doganale posto sul territorio italiano.
- Viene sottolineato il concetto che le operazioni doganali di esportazione compiute interamente presso altro Stato Membro (MRN generati e chiusi in altro Stato Membro) non sono registrate nel sistema informatico nazionale AIDA e quindi l'autorità fiscale non può accertare, in via telematica, la corretta conclusione dell'operazione di esportazione a valenza fiscale: la c.d. "prova dell'avvenuta esportazione".



CHIARIMENTI CIRCOLARE 16/D

- Le dichiarazioni di esportazione sono intestate normalmente al Corriere Espresso con codice 8 o 9 nella casella 2 (esportatore/speditore) della dichiarazione doganale e ad essa è allegata la distinta dei soggetti intervenuti nella transazione
- I Corrieri espressi inviano ai soggetti intestatari delle fatture presentate a corredo delle dichiarazioni di esportazione, una comunicazione, di regola in formato elettronico, recante, tra gli altri elementi, gli estremi della relativa fattura ed il numero di riferimento della esportazione (M.R.N.)
- Nel caso in cui da tale verifica il M.R.N. relativo risulti chiuso (uscita conclusa), le fatture ad esso associate sono da considerarsi vistate ai fini della non imponibilità IVA.
- In caso di controlli, le Strutture interne all'Agenzia potranno visualizzare nel predetto sistema AIDA l'elenco degli esportatori e gli estremi delle fatture a cui l'intera operazione fa riferimento.



ZENO POGGI CONSULENZE

CESSIONI INTRACOMUNITARIE: PROVA DELL'AVVENUTA ESPORTAZIONE

Sentenza 19747/2013 – Corte di Cassazione

Ai fini della non imponibilità IVA, viene confermata l'assoluta necessità per il cedente di ottenere copia della lettera di vettura CMR debitamente firmata, oltre che dal vettore e dal cedente, anche dal destinatario dei beni nello Stato membro di arrivo.

Nelle vendite franco fabbrica, neppure la CMR risulta sufficiente, ma deve essere integrata con altro documento, a firma del destinatario, che attesti che la merce è stata ricevuta nello Stato membro di arrivo.

Affinché possa essere presa in considerazione la buona fede del cedente, qualora i documenti sopra richiamati non fossero disponibili, il cedente deve provare di averli richiesti, prevedendo, per esempio, la restituzione dei documenti direttamente nei contratti stipulati con il vettore, lo spedizioniere e il cessionario.

Se nonostante le clausole contrattuali la controparte non fornisce i documenti richiesti, occorre dimostrare di aver fatto il possibile per ottenerli, anche in via giudiziaria.



ZENO POGGI CONSULENZE

CESSIONI INTRACOMUNITARIE: PROVA DELL'AVVENUTA ESPORTAZIONE

PROCEDURE AZIENDALI PER CESSIONI INTRACOMUNITARIE:

- **obblighi di legge** → richiesta identificativo IVA dell'acquirente e verifica della sua validità, compilazione modello Intrastat
- **adempimenti contabili ed amministrativi** → emissione fattura con annotazione "operazione non imponibile", copia della documentazione bancaria che attesti i pagamenti
- **ulteriori adempimenti** → conservazione copia dei documenti contrattuali e commerciali e di trasporto (CMR o DDT firmati per ricevuta della merce a destino, attestazioni di ricezione merce); in assenza di tali documenti, deve essere disponibile la documentazione che attesti l'inadempimento del cessionario all'obbligo di fornirli